

COMUNE DI TRINITA'  
Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER  
L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE  
PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15/04/1994

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 – Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni di cui Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

#### **Articolo 2- Gestione del servizio.**

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito:
  - a) in forma diretta;
  - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
  - c) in concessione a ditta iscritta all'Albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione e, nel caso venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato rispettivamente lo statuto e il capitolato.

#### **Articolo 3-Funziionario responsabile.**

1. Al funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Nel caso di gestione diretta, sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
2. IL funzionario risponde direttamente alla corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone anche i rimborsi.
3. Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato, entro sessanta giorni dalla sua nomina, alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.
4. In caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

## **CAPO II**

### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

#### **Articolo 4– Presupposto dell'imposta.**

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percettibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.
2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
3. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali si può accedere soltanto entro certi orari o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo esercita un diritto o una potestà.

#### **Articolo 5- Soggetto passivo dell'imposta.**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### **Articolo 6- Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
7. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

### **Articolo 7- Obbligo della dichiarazione**

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello degli stessi messo a disposizione.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
3. E' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quanto pagato per lo stesso periodo dal soggetto denunciante.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Tale pubblicità si intende automaticamente prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
5. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi dalle ulteriori autorizzazioni o concessioni previste da altre leggi o regolamenti, ivi previsto.

### **Articolo 8- Omessa dichiarazione**

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14 –commi 1, 2 e 3- del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
2. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla pubblicità di cui agli artt. 14 - comma 4 - e 15 - commi da 1 a 5 - del citato Decreto Legislativo, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

### **Articolo 9- Pagamento dell'imposta.**

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento, per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione. Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni e integrazioni. Il ruolo di riscossione deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodi di sospensione.

### **Articolo 10- Rimborsi.**

1. Il contribuente può chiedere, mediante apposita istanza, il rimborso di somme versate e non dovute, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. Il comune provvede al rimborso richiesto nel termine di novanta giorni.

### **Articolo 11- Riduzione dell'imposta.**

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

### **Articolo 12- Esenzione dell'imposta.**

- 1) Sono esenti dall'imposta :
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla presentazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato , e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazione in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'interno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n 507;
  - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali;
  - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino mezzo metro quadrato di superficie.

#### **Articolo 13- Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale.**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati di godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco, sentita la Commissione Ingegnerico-Edilizia Comunale e previo parere favorevole della Giunta comunale.

#### **Articolo 14-Limitazioni sulla pubblicità fonica.**

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o da altro luogo pubblico è vietata dalle ore 20.00 alle ore 8.00.
2. E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora in prossimità del "Soggiorno per anziani" e, limitatamente alle ore di lezione o durante le cerimonie, nei pressi degli istituti scolastici e degli edifici di culto.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

#### **Articolo 15- Limiti alla pubblicità mediante distribuzione e con striscioni.**

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni o divieti:
  - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
  - b) è consentita la distribuzione negli esercizi pubblici e tramite consegna diretta alla persona.
2. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

### **CAPO III**

#### **SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

##### **Articolo 16– Istituzione del servizio.**

1. E' istituito in tutto il territorio comunale il servizio delle "Pubbliche Affissioni" previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

##### **Articolo 17– Definizione e finalità del servizio.**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

##### **Articolo 18- Soggetto passivo.**

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio è richiesto.

##### **Articolo 19- Modalità per le pubbliche affissioni.**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, le quali devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta e a spese del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni commerciali, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di £50.000 per ciascuna commissione.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

11. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata effettuata.
12. Nel recapito del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni e il registro cronologico delle commissioni.

#### **Articolo 20- Consegna del materiale da affiggere.**

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto, nelle forme di legge, al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, sia civili, sia fiscali vigenti in materia.

#### **Articolo 21- Annullamento della commissione.**

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 17, la richiesta di annullamento dovrà prevenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello stabilito per l'affissione.
3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente art. 17 dovrà prevenire al comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello stabilito per l'affissione.
4. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà tenuto a disposizione del committente nei 15 giorni successivi. Decorso tale termine, il materiale dovrà essere conferito alla Croce Rossa Italiana.

#### **Articolo 22- Pagamento del diritto-Recupero di somme.**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. E' comunque consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.
3. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art.9.

#### **Articolo 23- Riduzioni del diritto.**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;



- c) per i manifesti relativi ad attività politiche , sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

**Articolo 24- Esenzione dal diritto.**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

## **CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Articolo 25- Gestione contabile.**

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere puntualmente osservate le disposizioni contenute nell'art. 35 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il Ragioniere comunale e il funzionario responsabile di cui al precedente art. 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

### **Articolo 26- Tariffe.**

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune, o al concessionario che vi subentra, un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportate in tariffa per farne parte integrante.
2. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuta al Comune, o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs: 15 novembre 1993, n.507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19,20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

### **Articolo 27- Sanzioni tributarie e interessi.**

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evaso.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1 una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati , ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta della pubblicità , per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

### **Articolo 28- Sanzioni amministrative.**

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, il Comune applica le sanzioni da lire duecentomila a lire due milioni, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel prescritto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
4. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva ovvero la rimozione dei manifesti affissi abusivamente fuori dagli spazi specificatamente previsti dal successivo articolo 34, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dal precedente articolo 27 e previa costituzione in mora nel termine massimo di giorni 3 dal ricevimento del provvedimento.
5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi. Nella medesima ordinanza deve essere stabilito il termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
6. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

#### **Articolo 29- Rettifica e accertamento d'ufficio.**

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettificare o ad accertare d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoiscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal concessionario o da suo legale rappresentante da lui delegato a mezzo procura notarile.

#### **Articolo 30-Contenzioso.**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
  - a) Alla Direzione Regionale delle Entrate – Sezione staccata dalla provincia di Cuneo – sino alla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali;
  - b) Alla Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

## CAPO V

### ISTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI E SPAZI RISERVATI ALLE AFFISSIONI

#### **Articolo 31- Piano generale degli impianti.**

1. Il piano generale degli impianti, previsto dall'art. 3 – comma 3 – del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, dovrà essere predisposto secondo i seguenti criteri:
  - a) il piano deve contenere un censimento generale in atto;
  - b) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio comunale e dovranno armonizzarsi con esso, al fine di una salvaguardia; dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
  - c) il piano dovrà tener conto e rispettare l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
  - d) il piano dovrà considerare le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
  - e) la stesura del piano dovrà altresì armonizzarsi, salvaguardandole e rispettandole, le norme del Codice della strada, del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

#### **Articolo 32- Disposizioni generali.**

1. Il Comune, per la formazione del piano generale degli impianti e delle relative autorizzazioni, si avvale delle facoltà, prevista dall'art. 23 – comma 6 – del Codice della strada, di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, circa la distanza minima per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni, pur nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

#### **Articolo 33- Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari.**

1. Ai sensi dell'art. 3 – comma 3 – del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, il Comune dispone:
  - a) se il mezzo viene collocato fuori del centro abitato, lungo le strade statali e/o provinciali, si rimanda integralmente alle norme del Codice della strada e suo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
  - b) se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'art. 3 del Codice della strada, e su strade comunali, il Comune il Comune non pone alcun limite o divieto, fatte salve le disposizioni in materia di disciplina previste dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e di polizia urbana.

#### **Articolo 34- Provvedimento per l'installazione dei mezzi pubblicitari.**

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari di cui al punto b) del precedente articolo 33, deve presentare apposita istanza al Comune.
2. La domanda, da prodursi in competente bollo, deve contenere:
  - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e il codice fiscale del richiedente;
  - b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto,

- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e di disegno illustrativo;
  - d) la dichiarazione di conoscere ed accattare tutte le dichiarazioni contenute nel presente regolamento.
3. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita la prescritta autorizzazione per l'occupazione del suolo.
  4. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.
  5. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.
  6. Ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in sessanta giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine di cui sopra decorre nuovamente per intero dalla data di pervenimento delle integrazioni richieste.

**Articolo 35- Superficie degli impianti per le affissioni.**

1. La superficie degli impianti pubblici, pari a complessivi metri quadrati 84, viene ripartita come segue:
  - a) alle affissioni di natura istituzionale..... mq.12
  - b) alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica..... mq.12
  - c) alle affissioni di natura commerciale..... mq.60
2. Gli impianti di cui al punto c) potranno essere concessi ai privati, che ne facciano richiesta, per l'affissione commerciale diretta, in misura non superiore al 10 per cento.
3. L'affidamento degli impianti di cui al precedente comma viene disposto mediante appalto pubblico, secondo le disposizioni di cui al vigenti "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti".

## **CAPO VI NORME FINALI**

### **Articolo 36- Rinvio ad altre disposizioni.**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

### **Articolo 37- Pubblicità del regolamento.**

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comune provvede ad assicurare adeguata pubblicità al presente regolamento e ad eventuali successive modificazioni o integrazioni dello stesso.
2. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Articolo 38- Modificazione del regolamento.**

1. Il Comune si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni contenute nel presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
2. Nel caso in cui l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modificazioni si intendono tacitamente accattate.

### **Articolo 39- Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore al termine della pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni, successivamente alla sua approvazione da parte del comitato regionale di controllo.

## **Indice.**

CAPO I – Disposizioni generali

CAPO II – Imposta comunale sulla pubblicità

CAPO III – Servizio delle pubbliche affissioni

CAPO IV - Impianti pubblicitari e spazi riservati alle affissioni

CAPO V- Disposizioni comuni

CAPO VI - Norme finali